

REGOLAMENTO DELL'ASILO NIDO DI **LONGARONE**

INDICE

Art. 1	Definizione	pag 3
Art. 2	Target utenza	pag 3
Art. 3	Integrazione scolastica	pag 3
Art. 4	Requisiti d'accesso	pag 3
Art. 5	Criteri precedenza accesso	pag 3
Art. 6	Primo accesso all'asilo	pag 4
Art. 7	Sezioni	pag 4
Art. 8	Accesso al servizio da parte di esterni	pag 4
Art. 9	Definizione rette	pag 4
Art. 10	Periodo di apertura asilo	pag 5
Art. 11	Modalità di iscrizione	pag 5
Art. 12	Obbligo di frequenza	pag 5
Art. 13	Servizi offerti	pag 6
Art. 14	Sorveglianza sanitaria	pag 6
Art. 15	Soggetto gestore	pag 6
Art. 16	Ottemperamento degli standard	pag 6
Art. 17	Norma di rinvio	pag 6

Art. 1

Nel Capoluogo di Longarone è stato istituito, per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, un asilo nido che assunto la denominazione di *Asilo Nido "Girotondo" di Longarone*. In applicazione della D.C.C. n. 79 del 29/12/15 la gestione dell'Asilo nido Girotondo è stata data in concessione alla Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c. (di seguito AziendaLZ) che ne cura la gestione sulla base di un contratto di servizio. All'Amministrazione Comunale compete la definizione delle tariffe applicate alle famiglie e gli obiettivi di gestione attraverso l'approvazione del Piano Programma.

Art. 2

L'asilo nido "Girotondo" si configura come un servizio educativo e sociale per l'infanzia con lo scopo di favorire un armonico sviluppo psico-fisico e relazionale del bambino (0-3 anni) e in grado di rispondere alle esigenze familiari e alla pluralità di minori che lo frequentano.

Art. 3

L'asilo nido è integrato funzionalmente nel sistema dei servizi sociali del Comune e svolge, attraverso opportune iniziative, un'azione diretta all'educazione dei genitori nel campo igienico-sanitario ed anche civico-sociale.

È compito dell'asilo nido curare il collegamento con l'istituzione scolastica che accoglierà in seguito il bambino anche attraverso l'adozione di appositi progetti di inserimento alla Scuola dell'Infanzia.

Art. 4

All'asilo nido sono ammessi i bambini di età non superiore a tre anni e, di regola, non inferiore a tre mesi, e che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte per legge. La permanenza nell'asilo nido oltre l'età di tre anni è consentita fino alla fine dell'anno scolastico in corso.

Il Nido si configura come servizio educativo e sociale per l'infanzia in grado di rispondere alle esigenze familiari e alla pluralità dei bambini e delle bambine che lo frequentano, garantendo ulteriore personalizzazione rispetto ai suoi bisogni specifici senza alcuna distinzione di genere, razza, cultura e religione.

Può accogliere anche bambini portatori di svantaggio psico-fisico compatibilmente con le possibilità organizzative e con il supporto dei servizi territoriali dedicati dell'ULSS.

Art. 5

Qualora le richieste superino il numero dei posti disponibili, per l'ammissione dei bambini vengono stabiliti i seguenti criteri di precedenza:

- a) residenza nel Comune di Longarone;

- b) convivenza con un solo genitore;
- c) aver già frequentato il nido nell'anno scolastico precedente;
- d) presenza di situazioni di rischio e/o di svantaggio sociale;
- e) età (vengono accolti prima i più piccoli);
- f) aver già presentato domanda, senza accoglimento, nell'anno scolastico precedente;

Casi di domande relative a minori in condizione di disabilità psicofisica verranno valutati di volta in volta dalla Direzione dell'AziendaLZ sentita l'equipe degli educatori.

Art. 6

L'ammissione al nido è preparata con la conoscenza del bambino (e della sua situazione, nonché, da parte della famiglia, della struttura organizzativa e funzionale del nido.)
La frequenza al nido è anticipata dall'ambientamento, un evento di elaborazione del processo di separazione e attaccamento dai legami famigliari che richiede un impegno e una mediazione tra famiglia, bambino e nido stesso.

Tra l'asilo nido e la famiglia si sviluppa da subito un rapporto di comunicazione e collaborazione che aiuta lo sviluppo psicofisico del bambino e il raggiungimento delle autonomie.

Art. 7

L' asilo nido si articola in gruppi di bambini divisi in sezioni omogenee per età seguite da personale educativo esperto e qualificato. La pianta organica del personale con funzione educativa assicura il rapporto numerico educatore/bambini.

Art. 8

L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido può essere estesa alla popolazione esterna per favorire una più varia e completa socializzazione di questa e degli utenti, anche per l'attuazione di progetti sociali.

Tale utilizzazione dev'essere autorizzata dal Coordinatore dell'asilo e non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività di servizio.

Art. 9

Le rette di frequenza dell'asilo nido vengono fissate di anno in anno dalla Giunta Comunale, su proposta del CdA della AziendaLZ, tenendo conto che in nessun modo dovranno superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.

La determinazione del costo del servizio viene fatta suddividendo la somma dei fattori di produzione dei servizi per un numero di utenti medio (normalmente 25, quello dell'anno precedente se i frequentanti risultano meno di 25) e per il numero di mesi di fruizione.

Le rette sono differenziate in considerazione dell'indicatore socio economico equivalente (ISEE) del nucleo familiare del minore, accertato mediante apposita dichiarazione per accesso ai servizi a

tariffazione agevolata per servizi per minori di cui al DPCM 159/13 e successive modificazioni. Il reddito di riferimento è quello del nucleo familiare relativo all'anno precedente, che per la data ultima di iscrizione dei bambini risulta disponibile.

Non viene preso in considerazione l'ISEE "corrente" (ovvero quello che fotografa la situazione economica attuale in quanto peggiorativa di quella dell'anno precedente) in quanto l'intervenuto stato di mancata occupazione da parte di uno dei genitori rende temporaneamente non necessario l'utilizzo del servizio asilo nido da parte della famiglia.

Sono possibili riduzioni di retta per quelle famiglie che si trovino in comprovate situazioni di serio disagio economico, mediante approvazione di apposita delibera di Giunta che terrà conto anche dei relativi costi a carico dell'Ente Locale, e verrà comunicata alla Direzione dell'AziendaLZ.

La retta è costituita da:

- a) Una quota iniziale di iscrizione, fissa, a prescindere dal periodo di frequenza del bambino
- b) Una quota mensile, anch'essa in misura fissa, indipendentemente dai giorni di frequenza;
- c) Una quota giornaliera di frequenza relativa alla consumazione del pasto;

Non risulta possibile chiedere riduzione della retta in caso di mancata fruizione anche prolungata del minore, in quanto i costi di erogazione dello servizio rimangono invariati.

Le rette vengono inviate al nucleo familiare entro i 15 giorni successivi al mese di fruizione.

Per chi non intende avvalersi del pagamento tramite SEPA, il pagamento avviene entro 15 giorni dall'invio della fattura.

In caso di mancato pagamento delle rette, viene prima inviato un sollecito e successivamente attivata la procedura di pagamento coattivo.

Art. 10

I periodi di apertura dell'Asilo sono calendarizzati dall'organo Regionale competente, mentre l'orario di frequenza viene definito annualmente dall'AziendaLZ tenuto conto delle esigenze delle famiglie e delle risorse a disposizione.

L'Asilo Nido, aperto dal lunedì al venerdì, osserva il seguente orario di apertura: dalle ore 7.30-17.30

Il servizio è aperto dal 1° Settembre fino al 31 Luglio. I periodi di interruzione dell'attività educativa sono comunicati all'inizio di ogni singolo anno scolastico e, comunque, ricordati di volta in volta ai familiari/adulti di riferimento

Art. 11

Le domande di ammissione all'asilo dovranno essere presentate entro la data che sarà stabilita dall'AziendaLZ in relazione a quella dell'apertura, su appositi moduli.

Art. 12

All'atto delle iscrizioni i genitori, o chi per loro, dovranno impegnarsi per iscritto a far frequentare il bambino per tutto l'anno scolastico.

In caso di accoglimento della domanda potranno, entro dieci giorni, rinunciare ad usufruire del servizio dando comunicazione scritta. Dovranno comunque corrispondere la quota fissa d'iscrizione.

Dimissioni anticipate saranno accettate solo per i seguenti motivi gravi e documentati:

- a) - trasferimento del nucleo familiare in altro comune di residenza;
- b) - perdita del lavoro da parte di uno dei genitori;
- c) – malattia particolare, accertata, di carattere fisico o psichico, che non permetta una regolare frequenza del bambino.

Motivi particolari ulteriori possono essere presi in esame dalla Direzione dell'AziendaLZ che si esprime a suo insindacabile giudizio.

Art. 13

L'asilo nido fornisce ai bambini, oltre che lo spazio, l'arredamento e l'attrezzatura per il gioco ed il riposo, attività programmate come da progetti educativi di sezione, un'alimentazione varia ed equilibrata stilata dalla nutrizionista e il necessario materiale igienico-sanitario

Art. 14

Il servizio sanitario e la vigilanza igienica e sanitaria vengono esercitati dall'Unità Locale Socio-Sanitaria.

Art. 15

L'amministrazione e la gestione dell'asilo nido è attuata dalla Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c.

Spetta direttamente all'AziendaLZ la gestione dell'asilo, che attuerà attraverso i suoi organi, e i suoi uffici sulla base del contratto di servizio siglato con il Comune di Longarone ed attraverso il Piano programma dallo stesso Ente approvato.

Art. 16

L'AziendaLZ garantisce il rispetto degli standard di personale previsto dalla L.R. 22/02 e dalla attuativa DGRV 84/07 con personale proprio o mediante convenzionamento con ditta esterna.

Art. 17

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare la normativa regionale come la L.R. 22/02 e successivi atti applicativi.